N. 01666/2016 REG.PROV.CAU.
N. 03132/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3132 del 2016, proposto da:

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv. OMISSIS

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di concorso emanato con il decreto d.g. M.I.U.R. n. 106 del 23.2.2016, avente ad oggetto l'indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
e per il risarcimento dei danni conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente - insegnante tecnico pratico inserita nella terza fascia delle graduatorie di istituto e

con oltre 36 mesi di servizio prestato con contratti a tempo determinato (deduce, nello specifico, oltre 5 anni di servizio) - chiede di essere ammessa alla partecipazione al concorso indetto con il decreto d.g. M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016, adducendo le seguenti motivazioni:

- il titolo di studio posseduto - ossia il diploma di istruzione secondaria superiore - è valido per l'ammissione al concorso a cattedre ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e della colonna 2 della tabella C annessa del D.M. 30 gennaio 1998, n. 32, e dell'articolo 402 del T.U. n. 297 del 1994;

- l'art. 1, comma 110, prima parte, della legge n. 107/2015, nella parte in cui dispone che possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, deve essere interpretato nel senso che, per gli insegnanti tecnico pratici, il titolo di ammissione è rappresentato dal diploma di istruzione secondaria superiore;

- per la ricorrente non è mai scattata la cd. clausola di salvaguardia atteso che il concorso a cattedre di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 82 del 2012 ha consentito la partecipazione ai soli docenti cd. I.T.C. della classe di concorso C430 e che, quindi, il concorso di cui trattasi deve effettivamente considerarsi quali il primo concorso utile per la medesima avuto riguardo alla classe di concorso cui la stessa è interessata a presentare la domanda di partecipazione;

- è stata perpetrata, nei confronti di parte ricorrente, la violazione del principio dell'affidamento, avendo la stessa confidato, senza sua colpa, nella predisposizione, anche per la procedura concorsuale di cui trattasi, per le considerazioni tutte esposte in precedenza, della predetta clausola di salvaguardia per non avere potuto la stessa acquisire l'abilitazione in tempo utile per la predetta ultima procedura concorsuale;

- i precari con oltre 36 mesi di servizio hanno maturato un titolo *latu sensu* abilitante alla partecipazione al concorso a cattedra anche solo quale strumento per sanare l'abuso perpetrato per oltre un decennio dal M.I.U.R. con la reiterata stipulazione dei contratti a termine;

- parte ricorrente - per avere acquisito il diploma di istruzione secondaria superiore - può ritenersi in possesso di un titolo professionale abilitante ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, come rispettivamente recepite nel nostro ordinamento con il d. lgs. n. 206 del 2007 e n. 15 del 2016;

Visto l'art. 1, comma 107, della l. 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*", secondo cui "*A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione*";

Visto l'art. 1, comma 110, prima parte, della l. n.107/2015 cit., in base al quale, "*A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento*";

Considerato che l'art. 3, comma 1, del bando di concorso indetto con il decreto d.g. M.I.U.R. n. 106 del 23 febbraio 2016, disciplinando i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui in causa, in ossequio alle norme di legge sopra citate, ha disposto che, alla predetta procedura, possa partecipare esclusivamente il candidato in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento;

Ritenuto, *prima facie*, che le richiamate norme siano state correttamente interpretate ed applicate dalla resistente

amministrazione alla luce del loro chiaro tenore letterale e della stessa *ratio* ispiratrice della riforma da ultimo introdotta con la l. n. 107/2015;

Considerato, infatti, che:

- già il richiamato articolo 402 del T.U. n. 297 del 1994 richiedeva quale titolo di accesso al concorso a cattedra l'abilitazione all'insegnamento;

- il predetto comma 1, lett.c), dell'articolo 402 del T.U. n. 297 del 1994, escludeva, per gli insegnanti tecnico pratici, la necessità del possesso della laurea, facendo conseguentemente salva l'ammissione al concorso a cattedra per le scuole secondarie, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma soltanto fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 341 del 1990, ossia, per gli insegnanti della scuola secondaria, delle S.S.I.S.;

- sebbene effettivamente appare che le suddette S.S.I.S., in quanto scuole di specializzazione post laurea non siano mai state attivate per gli insegnanti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria superiore, come appunto per gli insegnanti tecnico pratici, e sono state, comunque, sospese a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 dall'articolo 64, comma 4 *ter*, del D.L. n. 112 del 2008 - motivo per il quale l'articolo 2, comma 4, del D.D.G. n. 82 del 2012, ha espressamente consentito, per i posti di insegnante teorico pratico, la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di studio di cui al D.M. n. 39 del 1998, ossia appunto del diploma di istruzione secondaria superiore - tuttavia, i predetti insegnanti - i quali sono stati esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. di cui al D.M. n. 249/2010 - potevano, invece, comunque, partecipare alla procedura speciale di abilitazione, cd. P.A.S., attivata ai sensi del D.M. n. 81 del 2013 per tutte le classi concorsuali e, pertanto, anche per le classi

afferenti agli insegnamenti tecnico pratici;

- il requisito di accesso ai suddetti P.A.S., ossia di avere svolto almeno 540 giorni di servizio suddivisi in tre anni scolastici e con almeno 180 giorni in ciascuno dei predetti anni, ritenuto da parte ricorrente preclusivo per la specifica situazione della medesima, è stato ritenuto illegittimo con la sentenza del C.d.S. n. 4751/2015 e, tuttavia, la ricorrente non deduce, in ricorso, di avere agito in giudizio avverso la predetta clausola di partecipazione ritenuta illegittima, di tal che non può fondatamente ritenersi che la stessa si sia trovata nell'impossibilità assoluta di acquisire l'abilitazione richiesta, e tenuto, altresì, in considerazione che, comunque, deve aversi riguardo non alla specifica situazione di ciascun aspirante candidato alla partecipazione alla procedura concorsuale ma all'astratta possibilità di abilitazione assicurata dal sistema nel suo complesso;

- l'amministrazione, quindi, non era tenuta, in alcun modo, a riproporre, nel D.D.G. M.I.U.R. n. 106 del 2016, una cd. clausola di salvaguardia, per gli insegnanti tecnico pratici, analoga a quella di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.D.G. M.I.U.R. n. 82 del 2012;

- alcuna violazione del principio dell'affidamento è stata, pertanto, perpetrata nei confronti di parte ricorrente, anche in considerazione della circostanza che, sin dal T.U. n. 297 del 1994, ai fini della partecipazione al concorso a cattedre, è stato richiesto il possesso della relativa abilitazione e, pertanto, nella fattispecie, non vi è proprio luogo per la a ritenere che si tratti dell'intervenuta approvazione di una normativa (innovativa) con valenza retroattiva;

- la circostanza che per i docenti cd. I.T.P. non sia mai stato istituito un percorso abilitante ordinario, e di cui al citato parere del Consiglio superiore dell'istruzione della pubblica istruzione del 7 gennaio 2016, non assume

valenza risolutiva alla luce della rappresentata circostanza che, per questi ultimi, comunque, si è proceduto con i percorsi speciali di abilitazione e di cui in precedenza;

- la circostanza che parte ricorrente sia rimasta esclusa dalla partecipazione al piano straordinario di assunzioni in ruolo di cui alla richiamata legge n. 107 del 2015, in quanto non inserita nelle cd. G.A.E., non assume, parimenti, valenza decisiva ai fini della valutazione della legittimità del requisito di accesso alla procedura concorsuale in contestazione in questa sede;

- la circostanza che parte ricorrente, non in possesso di abilitazione ed iscritta nella terza fascia delle graduatorie di istituto, possa essere astrattamente (ma non più in concreto, avendo pacificamente superato il limite massimo dei 36 mesi di servizio, come in precedenza evidenziato) destinataria di incarichi a tempo determinato, sulla base del titolo di studio di cui sopra, ma non invece di proposte di assunzione a tempo indeterminato, a prescindere dalla sua rilevanza in questa sede, non integra, comunque, una disparità di trattamento, alla luce del diverso configurarsi del contratto a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato sotto il profilo di specifico interesse in questa sede;

- la circostanza che, ai sensi del comma 79 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il dirigente possa utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui gli stessi sono abilitati, non rileva ai fini di una diversa interpretazione del chiaro tenore testuale del successivo comma 110 nel senso propugnato da parte ricorrente dell'irrilevanza del possesso del titolo di abilitazione ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi;

Ritenuto, altresì, di non ravvisare, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, alcun

profilo di illegittimità costituzionale delle su citate norme legislative, prospettato invero solo in via subordinata in ricorso, rilevante nel presente giudizio in considerazione del fatto che:

- la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all'art. 3, comma 1, lett. A), direttiva 2005/36/CE;

- già l'art. 402, d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 aveva stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

- dalla circostanza che i termini abilitazione e/o idoneità non rientrino nelle definizioni adottate dalle citate direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE non se ne può ricavare necessariamente che l'abilitazione non sia necessaria ai fini dell'esercizio della suddetta professione;

Ritenute, del pari, destituite di fondamento le censure mosse all'art. 4 del bando, quanto alle modalità di presentazione in via esclusivamente telematica delle domande di partecipazione;

Considerato che la circostanza che la ricorrente abbia oramai già superato la soglia temporale dei 36 mesi di servizio, motivo per il quale la stessa non potrà più ricevere proposte per la stipula di contratti a tempo determinato dal M.I.U.R. ai sensi del comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, non consente di qualificare diversamente la posizione giuridica della ricorrente stessa, avendo ad oggetto specifico il contenzioso all'esame la valutazione del titolo di accesso alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi;

Ritenuto, per le superiori considerazioni, non sussistere il fumus boni juris necessario per l'accoglimento della richiesta domanda cautelare;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Francesca Romano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)